

CONVENZIONE

TRA

Comune di Vicenza

E

Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario

in ordine alla fornitura di materiali vivaistici

e assistenza tecnico-operativa

Premesso che:

- l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario di seguito AGENZIA è stata istituita con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37;
- AGENZIA gestisce il Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI), con la finalità istituzionale di conservare la biodiversità rappresentata dalla flora indigena del Veneto, tramite la produzione e la diffusione di giovani piante/semi di specie native del territorio veneto e di garantita provenienza locale;
- presso il Centro di cui al punto precedente, AGENZIA si occupa altresì di promuovere il corretto utilizzo del materiale vivaistico, mediante l'assistenza tecnica specialistica nel campo della forestazione e del ripristino di habitat naturali e seminaturali;
- AGENZIA ha un'esperienza consolidata nel settore della forestazione di pianura, nella gestione ed evoluzione controllata dei giovani rimboschimenti e nella definizione di interventi finalizzati al ripristino e alla conservazione della biodiversità

all'interno della Rete Natura 2000;

Premesso altresì:

- che con delibera n.33 del 14/9/2017 il Consiglio Comunale ha approvato lo schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra Comune e AGENZIA per la fornitura di materiale vivaistico e sementiero e per il supporto tecnico per la direzione lavori relativamente alla realizzazione del "Parco della Pace";
- che con delibera n.133 del 26/9/2017 la Giunta comunale ha approvato il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione del Parco della Pace nel sedime dell'ex Aeroporto Dal Molin per l'importo complessivo di € 12.370.185,55 oneri e IVA compresa.
- che all'interno di tale importo è compresa anche la somma di € 78.448,31 per la fornitura di materiale vivaistico e sementiero necessario alla realizzazione del "Parco della Pace" nonché per il supporto, con tecnici specializzati, per la direzione lavori con indicazioni relative alle modalità ottimali di utilizzo di piante e semi nell'effettuazione degli interventi.
- che nell'ambito della realizzazione degli interventi sopra descritti, il Comune di Vicenza intende adottare metodi di ripristino ambientale che preservino ed incrementino la biodiversità del territorio, anche in considerazione della prossimità dell'area di intervento al SIC IT 3220040 "Bosco di Dueville e zone limitrofe";
- che nell'effettuare gli interventi di forestazione e ripristino di habitat naturali e seminaturali sopra descritti, il Comune di Vicenza intende utilizzare materiale vivaistico e sementiero, di specie

legnose e/o erbacee, di garantita provenienza locale, allo scopo di evitare l'innescò di fenomeni di inquinamento genetico conseguenti all'utilizzo di piantine di provenienza ignota o inappropriata;

- che pertanto le piantine di specie legnose ed erbacee e le sementi per la realizzazione degli interventi di forestazione e di ripristino ambientale dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia e prodotte a partire da materiali di propagazione raccolti in popolamenti naturali della pianura padano veneta, entro la stessa regione ecologica del sito di destinazione; le piantine di specie legnose destinate agli interventi di forestazione dovranno essere giovani (S1, S2, S1T1, S1T2);
- che a garanzia della provenienza, così come enunciata al precedente punto, il Comune di Vicenza intende avvalersi di materiale vivaistico e sementiero di tutte le specie autoctone necessarie per gli interventi di forestazione e rinaturalizzazione, rintracciabile e certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 22005;
- che il Comune di Vicenza intende inoltre avvalersi, nel corso dell'esecuzione degli interventi di cui sopra ed a garanzia della qualità dei medesimi, dell'assistenza tecnica di una istituzione pubblica avente un curriculum comprovante il possesso di consolidata esperienza in materia di progetti di riqualificazione ambientale, in particolare entro siti della rete Natura 2000 ed in aree umide di pianura, in grado perciò di supportare la direzione lavori con indicazioni tecniche relative alle modalità ottimali di

- utilizzo di piante e semi;
- che pertanto AGENZIA viene individuata quale fornitore di piantine e sementi in quanto unica struttura in grado di garantire il soddisfacimento simultaneo dei tre seguenti requisiti:
 - fornitura del materiale vivaistico di tutte le specie indicate in Allegato 1;
 - certificazione con norma ISO 22005 relativamente alla rintracciabilità della provenienza di tutte le specie in Allegato 1;
 - in possesso di un curriculum istituzionale (<http://www.venetoagricoltura.org/upload/Centro%20di%20Montecchio/Book%20E546%20aggiornato.pdf>) che comprova ampia esperienza nel campo del ripristino di habitat con impiego di materiali vegetali autoctoni e garantisce la capacità di associare alla fornitura una assistenza tecnica qualificata alla direzione lavori.
 - sono escluse dalla presente convenzione forniture di piante sviluppate, a medio e/o pronto effetto, ornamentali, aventi destinazioni diverse dalla forestazione e dal ripristino di habitat naturali, per le quali il Comune di Vicenza si riserva, in caso di bisogno, di approvvigionarsi presso altri fornitori.

Tanto premesso e considerato

TRA

Il **dott. Danilo Guarti**, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in qualità di Direttore del Settore Ambiente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vicenza, con sede in P.zza Biade -

Vicenza, P.IVA 00516890241 di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Committente"

e

l'ing. **Alberto Negro**, che interviene in qualità di Direttore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario, con sede in Viale dell'Università n° 14 ad Agripolis 35020 Legnaro (PD), P. IVA 05026970284;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Le premesse, come sopra esposte, vengono accettate e confermate dalle parti e sono dichiarate parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – il "Committente", nell'ambito della realizzazione degli interventi di forestazione e ripristino di habitat naturali e seminaturali presso il futuro "Parco della Pace" si impegna ad approvvigionarsi del materiale vivaistico costituito da piantine e sementi di specie legnose ed erbacee (Allegato 1), presso il Centro di Montecchio Precalcino (VI), con le modalità definite dalla presente convenzione.

Art. 3 – AGENZIA si impegna ad eseguire le seguenti attività:

- fornitura del materiale vivaistico e sementiero necessario alla realizzazione di quanto sopra;
- supportare, con i propri tecnici specializzati, la direzione lavori con indicazioni relative alle modalità ottimali di utilizzo di piante e semi nell'effettuazione degli interventi.

L'AGENZIA si impegna, altresì, a fornire il materiale vivaistico conformemente alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, vigente

in materia (Direttiva 1999/105/CE; D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386; D.G.R.V. n. 3263 del 15/10/2004); tutto il materiale fornito sarà inoltre certificato per la rintracciabilità ai sensi della norma UNI EN ISO 22005. Il prezzo per la vendita delle piantine forestali sarà pari a quello del listino vigente di AGENZIA, scontato del 30%; il prezzo di vendita delle specie erbacee/semi è quello del corrispondente listino vigente di AGENZIA con il relativo sistema di sconti in base alla quantità ordinata. Specie, quantità e costi sono riportati in Allegato1, parte integrante del presente atto e con esso approvato.

Art. 4 - I pagamenti relativi alla fornitura di materiale vivaistico avverranno a fronte della presentazione delle relative fatture di vendita da parte di AGENZIA, e saranno effettuati a 30 giorni dalla data delle fatture fine mese, con bonifico bancario, escludendo la cessione del credito.

Le fatture verranno emesse nei mesi di riferimento dei rispettivi documenti di trasporto relativi alle diverse consegne di materiale vivaistico, così come previsto dalla normativa fiscale vigente.

Art. 5 – Per l’attuazione di quanto disposto dal presente accordo, i rapporti verranno tenuti: per il Comune di Vicenza dal dott. Roberto Scalco; per AGENZIA dal Responsabile del Centro Biodiversità Vegetale e Attività Fuori Foresta di Montecchio Precalcino (VI) dott. Roberto Fiorentin.

Art. 6 – Il presente accordo ha durata pari ai tempi di completamento della fornitura di tutti i materiali di cui all’allegato 1, sulla base della tempistica di progetto e comunque con decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione per un massimo di anni 5. Resta salvo il diritto di ciascuna

parte di recedere dal presente contratto con comunicazione scritta da inoltrarsi entro il 30 settembre di ogni anno con effetto dal 1° Gennaio successivo.

Art. 7 – Il foro competente per la risoluzione di ogni controversia insorgente tra le parti è quello di Padova.

Art. 8 – La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che chiederà la registrazione.

Data di sottoscrizione: come risultante da firma digitale.

Per il	Per
Comune di Vicenza	Agenzia Veneta per l'Innovazione
Il Direttore Settore Ambiente	nel Settore Primario
Dott. Danilo Guarti	Direttore
	ing. Alberto Negro